

## APPROVAZIONE DEL TESTO DEL CODICE CIVILE

### Libro V - Del lavoro Titolo II - Del lavoro nell'impresa

#### **Art. 2099 Retribuzione**

La retribuzione del prestatore di lavoro può essere stabilita a tempo o a cottimo e deve essere corrisposta nella misura determinata , con le modalità e nei termini in uso nel luogo in cui il lavoro viene eseguito.

In mancanza di accordo tra le parti, la retribuzione è determinata dal giudice .

Il prestatore di lavoro può anche essere retribuito in tutto o in parte con partecipazione agli utili o ai prodotti, con provvigione o con prestazioni in natura .